

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Numero della delibera	23
Data della delibera	29-11-2021
Oggetto	Contrattazione decentrata integrativa comparto
Contenuto	CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2021 RELATIVA ALLA COSTITUZIONE E UTILIZZO DEI FONDI DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLA SDS VALDINIEVOLE.

Presidente	TORRIGIANI ALESSIO
Direttore	BALDI PATRIZIA
Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



**SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE**
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

L'anno **DUEMILAVENTUNO** e questo giorno **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **NOVE E TRENTA** nella sala conferenze della SdS si è riunita la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
TORRIGIANI ALESSIO	PRESIDENTE SDS	XX	
BERTI FABIO	SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	XX	
BARONCINI LUCA	SINDACO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME		XX
DIOLAIUTI GILDA	SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE	XX	
BOLDRINI ROSSELLA	DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI AZIENDA AUSL TOSCANA CENTRO	XX	



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Presiede la seduta il Sindaco di Lamporecchio, **Alessio Torrigiani**, nella sua qualità di **Presidente**.

Assiste il **Direttore della SdS, Dott.ssa Patrizia Baldi**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 4 del 15.03.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 31.07.2019 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva e la successiva delibera di modifica n. 3 del 15.03.2021;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il quale la dott.ssa Patrizia Baldi è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005", che ha abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 28 Febbraio 2019, recante la nomina del Dr. Paolo Morello Marchese a Direttore Generale della costituita Azienda USL Toscana Centro, con decorrenza dalla stipula del relativo contratto di diritto privato, di durata triennale, ovvero dal 1° marzo 2019;

Richiamata la delibera n. 343 del 01.03.2019 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto decreto;

Preso atto della nota prot.n. 74857 del 01.07.2019 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 606 del 18.04.2019, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di *“organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale”* e *“organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”*;

Considerato che la SdS, con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 *“Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole”* ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dall' 01.01.2011;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: *“Governance Territoriale dell'Azienda UsI Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019”* per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Visto l'art. 10 *“Funzionamento”* (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera n. 2 del 05 marzo 2021, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2021;

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Visto l'art. 40 comma 3/bis del D. Lgs. 165/2001 che così recita: *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45 comma 3..... La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà d'iniziativa e decisione”*;

Richiamato:

- *l'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possano erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese dal personale;*

- *il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (Decreto Brunetta), che modificando gli articoli 40 e 40bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha sottolineato l'importanza di procedure*

precise e inderogabili nella gestione del salario accessorio e ha introdotto alcune ulteriori verifiche ai fini della contrattazione;

- l'articolo 40, comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 in base al quale non possono essere sottoscritti contratti decentrati integrativi che siano in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinino materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

- il comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 25.05.2017 n. 75 - c.d. decreto correttivo del D. Lgs. 165/2001 - il quale prevede che:

“Art.23 (Salario accessorio e sperimentazione)

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

- l'art. 33, co. 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, “... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ...”;

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.08.2020;

- il DPCM 27/4/2020, il quale chiarisce che: “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. 179877/2020, che ha rilasciato un importante parere in merito alle modalità di computo dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, relativamente al possibile incremento del personale per effetto delle nuove norme assunzionali;

Considerato che:

- si rende necessario per il personale assunto dalla SdS definire le risorse decentrate per l'anno 2021 che implicano la definizione dei due fondi previsti dalla normativa: fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 del CCNL 2016 – 2018) e fondo premialità e fasce (art. 81 del CCNL 2016 – 2018) così previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi regionali

- l'art. 45, come 3° del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 57 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a. alla performance individuale;

b. alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;

c. l'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 3 del 31.03.2021 con cui si era provveduto all'approvazione della “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021 – 2023 e ricognizione della dotazione organica per l'anno 2021” ove si stabilisce che la dotazione organica per l'anno 2021 è di nr. 24 unità di cui 9 da coprire mediante:

- le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 dando atto che tale modalità di reclutamento non incide sulla quota del turn over se effettuata tra Enti sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa;
- utilizzo di valide graduatorie anche di altri Enti nel rispetto nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che il personale di ruolo nel comparto al 31.12.2020 era di nr. 12 unità con qualifica di Collaboratore professionale – assistente sociale e nr. 1 unità con qualifica di collaboratore amministrativo professionale – ed 1 unità con qualifica di operatore professionale coll. per un totale di **14** unità;

Considerato che, la SdS Valdinievole ha provveduto nel corso del 2021 ad effettuare le seguenti mobilità/assunzioni/cessazioni:

- determina del Direttore SdS Valdinievole n. 15 del 31.05.2021 “Dipendente a tempo indeterminato della SdS dott.ssa Bensi Sara. Dimissioni dalla qualifica di Assistente Sociale presso il Servizio Sociale con sede all'ADO di Monsummano Terme, Settore Diritti di Cittadinanza e dell'Inclusione. Presa d'atto”;
- determina del Direttore SdS Valdinievole n. 21 del 20.07.2020 avente per oggetto: “Dipendente a tempo indeterminato della SdS dott.ssa S.C. Dimissioni dalla qualifica di Assistente Sociale presso il Servizio Sociale con sede all'ADO di Monsummano Terme, Settore Diritti di Cittadinanza e dell'Inclusione. Presa d'atto”, ove si dà atto che a decorrere dall'01.09.2021 (ultimo giorno di lavoro 31.08.2021) s'intende cessato il rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dell'A.S. Sara Caselle - Categoria D Posizione Economica D0, (dati fiscali in atti);

Che, con riferimento, al sistema delle competenze delineate dall'ordinamento vigente dal D. Lgs. 165/2001 e T.U. 267/2000, e, dal principio generale in base al quale compete agli organi politici il potere d'indirizzo e controllo, mentre spetta agli organi burocratici la competenza inerente la gestione, si ritiene che:

- sia compito della Giunta della SdS Valdinievole la definizione delle linee d'indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica sugli obiettivi che si propone nella fase di contrattazione decentrata nonché sulla definizione delle risorse disponibili tenuto conto delle disposizioni dei diversi CCNL e delle disponibilità di bilancio;
- spetti al Direttore della SdS Valdinievole l'adozione del provvedimento di costituzione del fondo;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale comparto Sanità del 21.05.2018 relativo al triennio 2016 – 2018;

Richiamati gli articoli del DPR 270/1987, DPR 384/1990 e dei CCNL del 1994 - 1997, 1998 - 2001, 2002 – 2005, 2006 – 2009, 2016 - 2018 relativi alla disciplina delle risorse decentrate, con la quale si prevede che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche dello sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente degli Enti;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 13 del 06.12.2011 con cui si è costituita la delegazione trattante di parte pubblica come modificata dalla delibera della Giunta Esecutiva n. 2 del 18.01.2016 e dalla delibera della Giunta Esecutiva n. 21 del 17.07.19;

Precisato che, il Presidente della delegazione trattante, che rappresenta l'Ente ed esprime l'indirizzo unitario della delegazione, conduce personalmente la trattativa in tutte le sue fasi e stipula l'ipotesi di contratto integrativo, rientra nella sua responsabilità anche la formalizzazione della relazione illustrativa e

della relazione tecnico finanziaria, ai fini del controllo di compatibilità economico-finanziaria da parte del soggetto a ciò competente e dell'autorizzazione dell'organo di direzione politica alla firma definitiva;

Rilevato che, per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate occorre che il competente organo di direzione politica conferisca atto d'indirizzo affinché si proceda alla costituzione del fondo destinato alla produttività e formuli alla delegazione trattante di parte pubblica, le direttive utili per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l'attività di confronto sindacale, in esito alla quale, verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2021;

Dato atto che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali vengono erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo 2021 (indennità di coordinamento, valore comune e progressioni economiche orizzontali) il cui importo complessivo è comunque inferiore al totale delle risorse già approvate per l'anno precedente;

Considerato che, anche nell'anno 2021 si è provveduto ad erogare a titolo di acconto per la produttività una somma pari ad €. 90,00 mensili (o per frazione di mese) ed una somma di €. 71,53 mensili (o per frazione di mese) a titolo di valore comune ad ogni dipendente della SdS;

Precisato che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza d'incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

Preso atto della contrattazione svolta nel 2020, terminata con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 25 del 21.12.2020 da cui risulta che:

1. Fondo condizioni di lavoro ed incarichi (art. 80 CCNL 21.05.2018) **€. 29.702,03**;
2. Fondo premialità e fasce (art. 81 CCNL 21.05.2018) **€. 36.078,37**;
3. le eventuali economie verificatesi nell'anno di riferimento, dopo aver corrisposto tutti gli istituti, saranno fatte confluire nella produttività 2020;

Dato atto che, nel 2020, l'ammontare complessivo del fondo delle risorse decentrate del comparto ammonta ad €. 65.780,40;

Visto l'art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Visto l'art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'A.F. Tecnico Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di confermare la delegazione trattante di parte pubblica nominata con delibera della Giunta Esecutiva nr. 21 del 17.07.2019;
3. di stabilire che la delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Esecutiva nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti stabilendo altresì che il contratto decentrato non può comportare oneri superiori a quelli previsti dal presente atto e contrari alle norme contenute nel CCNL o a norme di legge;
4. l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificato dalla Giunta Esecutiva prima della sua adozione e conseguente autorizzazione alla sottoscrizione, in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti e che l'ipotesi di accordo dovrà essere corredata dalla relazione tecnico – finanziaria ed illustrativa e della relazione dell'Organo di Revisione;
5. di dare i seguenti indirizzi al Direttore della SdS Valdinievole affinché proceda alla costituzione del fondo condizioni di lavoro e incarichi e del fondo premialità e fasce e formuli alla delegazione trattante di parte Pubblica i seguenti indirizzi e direttive, in merito alla conduzione delle trattative relative alla destinazione ed utilizzazione dei fondi per l'anno 2021, riguardante il personale della SdS di categoria C e D:
 - rispetto della rinnovata normativa in materia di lavoro pubblico (D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 150/2009) ed ai vincoli di spesa del personale;
 - valorizzare specifici progetti che portano a miglioramenti nell'erogazione dei servizi ed in particolare: miglioramenti dei rapporti con gli utenti, semplificazione delle procedure, miglioramento della comunicazione interna, maggiore flessibilità nel far fronte a progetti fra di loro diversi;
 - le risorse disponibili della produttività (performance organizzativa e individuale) dovranno essere erogate in considerazione della performance e quindi al raggiungimento, mantenimento e perseguimento di obiettivi legati al miglioramento della qualità dei servizi erogati e dei livelli di efficienza e di efficacia e distribuite tenendo imprescindibilmente conto dei risultati raggiunti in modo tale da valorizzare il merito e la crescita delle competenze professionali dei singoli;
 - prevedere l'attribuzione selettiva di nuove fasce retributive (orizzontali) nei confronti del personale avente diritto;
 - subordinare l'erogazione dei compensi in ordine alla valutazione e misura del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle singole prestazioni;
 - prevedere, in via residuale, l'indennità di risultato per gli incarichi di funzione istituiti nel rispetto del CCNL 21.05.2018;

6. di dare mandato agli uffici competenti di adottare specifici Regolamenti per l'erogazioni d'incentivi anche riguardo ai Progetti Europei;
7. che l'ipotesi di accordo deve essere trasmessa al Collegio Sindacale, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole di contratto siano coerenti con i vincoli posti dalla norme in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione, per l'emissione delle conseguenti certificazioni (compatibilità contabile - art. 40 comma 3-quinquies e art. 40-bis commi 1 e 4 del D. Lgs. 165/2001, legittimità - art. 40-bis comma 7 del D. Lgs. 165/2001);
8. di informare le OO.SS. ai fini dell'avvio e successiva conclusione delle trattative relative al contratto decentrato 2021;
9. di acquisire dai Revisori dei Conti le certificazioni e le attestazioni previste dalla normativa vigente;
10. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
11. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
12. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
13. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
14. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della Sds Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessio Torrigiani

IL DIRETTORE
Patrizia Baldi